



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE N. 2

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO REGIONALE d'iniziativa dei
Consiglieri Bond, Caner e Cortelazzo

STATUTO DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 agosto 2010.
Trasmesso alla Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio e
ai Consiglieri regionali il 13 agosto 2010.

STATUTO DEL VENETO

Relazione:

La Regione del Veneto in questa legislatura varerà il nuovo Statuto regionale che sarà tra gli ultimi tra quelli regionali già approvati, ma proprio grazie a questo conterrà novità importanti e sarà portatore di acquisizioni legislative e costituzionali avanzate. Quasi tutte le altre Regioni a statuto ordinario hanno già adempiuto a quanto disposto dall'articolo 123 della Costituzione, ma non si considera pregiudizievole questo ritardo perché le Regioni che hanno già approvato i loro Statuti hanno anche dovuto procedere a successive modifiche e nuove elaborazioni alla luce di nuovi impianti legislativi e del fitto contenzioso che nel frattempo si è svolto tra Stato e Regioni davanti alla Corte Costituzionale.

La nuova produzione legislativa e giurisprudenziale, dunque, recepita nello Statuto della Regione del Veneto renderà la Carta fondamentale del popolo veneto esemplare e perfettamente aderente alle nuove elaborazioni politiche, tecniche-giuridiche e costituzionali. Inoltre le molteplici consultazioni preparatorie, a livello di Consiglio regionale, di Commissioni, di enti locali, di Governo e Parlamento e di forze sociali ed economiche del territorio, hanno apportato una mole consistente di suggerimenti e di soluzioni tali da garantire una "fase costituente" condivisa e fortemente partecipata.

È opportuno ricordare che, quando nel 1970 nacquero le Regioni a Statuto Ordinario, il Veneto, in un periodo breve elaborò la bozza dello Statuto in vigore, che venne solennemente varato nel giro di pochi mesi. Quell'esempio oggi è presente nell'impegno di tutti e se lo ripeteremo avremo sicuramente risposto al mandato dei cittadini veneti e ottenuto un risultato che l'opinione pubblica attende. Lo scopo di questa azione politica e istituzionale è quello di rendere più vicina ai cittadini e alle loro esigenze l'Istituzione Regione, di modernizzarla e renderla più efficace e più partecipata ed amata.

La proposta di Statuto qui presentata ha profonde radici nei valori di libertà e autogoverno, sui quali si fonda la Repubblica italiana (articoli 5, 114, 116, 117, 119 e 123 della Costituzione) ed esalta i principi di responsabilità, lealtà costituzionale, buona fede, efficienza, autonomia locale ed operosità per il bene comune.

Il Veneto è inteso quale Regione autonoma, costituito dal popolo veneto e dal territorio che sceglie Venezia quale suo capoluogo per importanza, storia e cultura e si riconosce nei simboli della bandiera, del gonfalone, dello stemma e di un inno (articolo 1).

È un nuovo Statuto per il Veneto, per i veneti e non solo per l'ente Regione.

La Regione, infatti, ha per sé autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa e finanziaria, ma riconosce e promuove, sulla base del principio di sussidiarietà, anche l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni e promuove la comunità veneta, le minoranze, i veneti nel mondo e coloro che dimostrano un particolare legame con il territorio (articoli 1, 2, 4).

Il nuovo Statuto, oltre a organizzare i rapporti istituzionali tra Regione e gli altri enti locali, introduce riferimenti ai rapporti più moderni tra Pubblica

Amministrazione e privati; questo soprattutto per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, paesaggistico, artistico e monumentale (articoli 3 e 7). In specifico si riconosce alle generazioni future il diritto di disporre di un ambiente e un territorio ricchi di risorse e sempre salvaguardate, appunto, per poter essere tramandate di generazione in generazione.

Consapevoli dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia vi è l'impegno, anche in collaborazione con i privati, ad assicurarne la tutela e la valorizzazione e a diffonderne la conoscenza nel mondo. Si intende la possibilità anche istituzionalizzata di rapporti più stretti e collaborativi tra pubblico e privato - vere e proprie sponsorizzazioni - proprio per la promozione della cultura, dell'identità, dell'economia e della società veneta.

Nella disciplina dei rapporti tra Regione ed enti locali i cardini sono nel principio di responsabilità e di efficienza (articoli 2, 6 e 7). Il Veneto, ovvero il "sistema Veneto" (Capo II) assicura diritti ed effettua prestazioni proporzionalmente alle risorse naturali ed economiche effettivamente disponibili, senza pregiudizio per le generazioni future (articolo 6). Questo significa che non si contempla il carico debitorio per i veneti che verranno: ogni generazione responsabilmente ha il dovere di risolvere la propria condizione senza ipotecare il prossimo. Ad ogni nuova spesa, infatti, la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con nuova entrata attuale ed effettiva (articolo 22). Questo principio è ritenuto fondamentale perché garantisce la stabilità di risorse e il patrimonio collettivo che deve poter assicurare ai futuri veneti almeno uguali prospettive di chi ha già tratto benefici e vita da questa Terra.

Lo Statuto della Regione attua in pieno gli articoli costituzionali 117, 118 e 119 e prevede l'attribuzione ai comuni delle generalità delle funzioni amministrative con l'obbligo anche ad esercitarli in forma associativa (articoli 3, 8, 9 e 11), puntando sulla qualità alta delle prestazioni amministrative, nelle quali il Veneto si è sempre contraddistinto, in una chiave anche europea.

Le funzioni amministrative devono essere svolte da tutte le amministrazioni con livelli di efficienza non inferiori a quelli individuati dalla Regione (articolo 9). E spetta alla Giunta regionale determinare i livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale. Nel caso non venissero raggiunti questi livelli minimi spetterà sempre alla Regione esercitare un potere sostitutivo (articolo 12). La legge regionale dovrà disciplinare l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, inadempimento o mancato raggiungimento dei livelli minimi regionali di efficienza degli enti locali. Tranne questi casi la Regione del Veneto, secondo le norme di questo Statuto, dovrebbe avere soltanto funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento. La Regione valorizza il sistema degli enti locali anche attraverso il Consiglio delle Autonomie (articolo 11).

Il nuovo Statuto, ferme le esigenze di carattere unitario sia nazionale che regionale, conferisce alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del territorio montano, forme e condizioni particolari di autonomia (articolo 10). Riconosce e promuove anche la specificità di territori svantaggiati, prevedendo specifiche politiche di intervento e destinando risorse aggiuntive a loro favore. Nell'ambito regionale è previsto il conferimento, possibile anche ad altre

province o ad enti locali associati, di competenze amministrative regionali, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Per l'esercizio di funzioni tecniche e specialistiche, invece, la Regione può istituire enti regionali secondo criteri di risparmio e di efficienza (articolo 54). Così come gli uffici e le strutture regionali devono ispirarsi a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa (articolo 53).

Particolarmente importante l'articolazione dei principi che regolano l'autonomia amministrativa e finanziaria (articoli 14, 15, 16, 17 e 18). L'attività amministrativa è orientata al risultato; ovvero deve essere svolta in modo giusto, sollecito, semplice, economico e privo di formalità. Tutto questo significa meno burocrazia, rapporti chiari e leali tra cittadini e pubblica amministrazione, meno sprechi, ottimizzazione delle risorse. Il metodo del "sistema Veneto" è incentrato sull'efficienza, la produttività anche nel pubblico e nel puntare ai risultati concreti, a tutti i livelli, regionale e locale. E questo si ottiene con il metodo della programmazione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e delle parti sociali.

L'organizzazione dell'attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzione ed indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione (articolo 14).

Nelle materie di autonomia finanziaria la Regione adatta i vincoli statali alle specificità del Veneto (articolo 17). Azione che è sempre improntata alla tutela dell'autonomia finanziaria che la Regione esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato. Vengono introdotti anche i principi della "buona fede" e di collaborazione (articolo 18), che devono reggere i rapporti tra contribuente e amministrazione, assicurando parità di trattamento e informazione tempestiva e completa. Sempre nell'ambito delle materie di finanza pubblica si favorisce l'attuazione dell'autonomia finanziaria, garantendo l'adempimento dei doveri del contribuente e una maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato, le altre regioni e gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Al principio di responsabilità fa capo anche la norma che stabilisce la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate. La copertura, infatti, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata (articolo 22). La Regione vuole essere virtuosa riguardo la copertura finanziaria delle leggi. Leggi che dovranno sempre contribuire ad elevare la qualità della legislazione e possibilmente a decurtarne la quantità perché la semplificazione normativa è uno dei principi impliciti contenuti in tutto l'impianto di questo nuovo Statuto.

Riguardo le modalità di funzionamento della macchina amministrativa, nell'equilibrio dei rapporti tra legislativo ed esecutivo, particolare innovazione è nell'introduzione dei decreti legislativi regionali (articolo 25) allo scopo di favorire l'efficienza dell'esecutivo pur nell'equilibrio dei rapporti con il Consiglio regionale. La Giunta, infatti, non potrà senza delegazione del Consiglio emanare decreti che abbiano valore di legge regionale ordinaria. Lo Statuto introduce anche la funzione redigente e deliberante delle Commissioni regionali

(articoli 38 e 39), oltre alle funzioni consultive e referenti. Il Consiglio regionale, nella sua complessità, ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

Il nuovo Statuto vuole garantire meglio che nel passato anche il ruolo delle opposizioni (articolo 41). Nell'equilibrio più moderno tra esecutivo e legislativo, infatti, un nuovo Regolamento del Consiglio regionale disciplinerà gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione e in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine è previsto un'informazione più tempestiva, una programmazione dei lavori del Consiglio più adeguata alle ragioni delle opposizioni, all'assegnazione di spazi e tempi meglio modulati per la discussione pur nel contenimento di forme di ostruzionismo che danneggerebbero i lavori dell'Aula e quindi le aspettative della maggioranza dei cittadini.

Nell'ambito di queste linee di miglioramento dell'efficienza dei lavori del Consiglio regionale è prevista la presenza di gruppi consiliari composti da non meno di 3 Consiglieri (articolo 37).

Lo Statuto presentato qui rinomina il Presidente della Giunta regionale in "Governatore della Regione del Veneto" (articolo 27) che è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, rappresenta i veneti, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile (articoli 45, 46, 47, 48 e 49). Il Governatore può porre la questione di fiducia su atti o provvedimenti legislativi che ineriscano l'attuazione del programma di governo o che riguardino questioni particolarmente rilevanti o urgenti per la collettività regionale nonché sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi istitutive o modificative di tributi e imposte regionali e sugli atti ad essi collegati (articolo 50). Questa indicazione di governo è utile anche per scongiurare l'uso eccessivo di manovre ostruzionistiche che comportano inefficienza e che impediscono l'approvazione delle leggi.

Tra le altre novità introdotte dallo Statuto della Regione del Veneto qui illustrate vi è anche l'inserimento dei principi per i rapporti internazionali e con l'Unione europea (articolo 13). La Regione conforma la propria azione agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipando alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. La Regione promuove forme di collaborazione con Stati o enti territoriali di altri Stati per favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta. Il Governatore del Veneto può individuare un rappresentante della Regione all'estero al fine di stabilire rapporti di collaborazione con altri stati, per la valorizzazione della storia, delle consuetudini e delle economie dei rispettivi territori.

La valorizzazione della comunità veneta e del patrimonio veneto, storicamente determinato, è sancita espressamente attraverso il riconoscimento di diritti fondamentali: alla vita, alla famiglia, alla parità tra uomo e donna, all'istruzione, alla formazione permanente, al lavoro e all'impresa, alla salute e

all'assistenza, oltre che alla protezione della maternità, dell'infanzia e della salvaguardia dell'azione del volontariato. L'azione di governo della Regione, inoltre, dovrà essere conformata a favorire il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, e dovrà ispirarsi al principio di massima informazione e trasparenza al fine di garantire al popolo un'effettiva partecipazione alla vita democratica e della gestione amministrativa (articolo 5). Infine la Regione dovrà istituire il "Garante regionale dei diritti della persona" che riassumerà in sé le prerogative del difensore civico, del tutore dell'infanzia e dell'adolescenza e delle persone sottoposte a restrizione della libertà (articolo 56).

STATUTO DEL VENETO

TITOLO I - Il Veneto

CAPO I - Principi

Art. 1 - Il Veneto.

1. Il Veneto è Regione autonoma, secondo il presente Statuto, in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'Unione europea.
2. Il Veneto è costituito dal popolo veneto e dal suo territorio.
3. Il Veneto, consapevole della storia comune, mantiene i legami con i veneti nel mondo, favorendone la continuità di rapporto e di pensiero.
4. Il capoluogo del Veneto è Venezia, per l'importanza, la storia e la cultura.
5. La Regione ha bandiera, gonfalone, stemma e inno stabiliti con legge regionale.

Art. 2 - Identità veneta.

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica e culturale del popolo e della civiltà veneti, anche nelle sue manifestazioni simboliche. Valorizza e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.

Art. 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.

1. La Regione ha autonomia legislativa, regolamentare, amministrativa e finanziaria.
2. La Regione riconosce, promuove e garantisce l'autonomia degli enti locali nelle sue diverse manifestazioni.
3. La Regione intende rafforzare in senso federale la sua autonomia rivendicando ed attuando ogni competenza legislativa, regolamentare, amministrativa e finanziaria consentita dalla Costituzione.
4. La Regione valorizza la collaborazione con altre Regioni anche interne ad altri Stati, con particolare attenzione a quelle transfrontaliere, e stipula con esse intese.

Art. 4 - Principi fondamentali.

1. La Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo.
2. La Regione ha per fine il miglioramento della qualità della vita del popolo veneto, nonché l'affermazione della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica.
3. La Regione, in conformità con la tradizione storico-culturale cristiana del suo popolo, con le proprie tradizioni di libertà di scienza e di pensiero e di laicità ispira la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione. Promuove processi di partecipazione e di integrazione nei diritti e nei doveri, rifiutando pregiudizi e discriminazioni e considerando come valore fondamentale la pacifica convivenza dei popoli.

4. La Regione è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti alla vita sociale ed economica della comunità.

5. La Regione promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

6. La Regione si adopera in particolar modo a favore di tutti coloro che dimostrano un particolare legame con il territorio.

Art. 5 - Diritti.

1. Il Veneto:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all'istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l'autonomia dell'università, valorizza la ricerca, quali forze trainanti delle proprie comunità;
- f) valorizza le autonomie funzionali;
- g) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l'esercizio della democrazia;
- h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro; valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; tutela il lavoro in tutte le sue forme e sostiene la cooperazione;
- i) riconosce il valore della concorrenza e del libero mercato ed elimina gli ostacoli ad una loro effettiva esplicazione;
- l) compatibilmente con l'entità delle risorse finanziarie disponibili, assicura, secondo principi universalistici, il diritto alla salute e all'assistenza;
- m) informa la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future; a tale scopo ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, alla salvaguardia dell'ambiente, favorendo gli istituti necessari e utili a tale scopo;
- n) riconosce il ruolo prezioso svolto dal volontariato;
- o) si ispira al principio di massima informazione e trasparenza, anche al fine di garantire al popolo un'effettiva partecipazione.

Art. 6 - Principio di responsabilità.

1. Il Veneto assicura diritti ed effettua prestazioni proporzionalmente alle risorse naturali ed economiche effettivamente disponibili, senza pregiudizio per le generazioni future.

2. Ad ogni nuova spesa la Regione e gli enti locali fanno fronte con una riduzione di altra spesa o con nuova entrata attuale ed effettiva.

Art. 7 - Cultura e ambiente.

1. Il Veneto riconosce alle generazioni future il diritto di disporre di un ambiente e di un territorio ricchi di risorse.

2. La Regione, consapevole dell'`inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna, anche con la collaborazione di soggetti privati, ad assicurarne la tutela e la valorizzazione e a diffonderne la conoscenza nel mondo.

3. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

4. La Regione opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente attraverso un governo del territorio che considera l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna come beni e risorse comuni.

5. La Regione tutela il territorio ed il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute, e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

CAPO II - Il sistema veneto

Art. 8 - Funzioni amministrative.

1. Il comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale e ne cura gli interessi.

2. I comuni o le associazioni di comuni, la cui popolazione sia superiore a diecimila abitanti, esercitano la generalità delle funzioni amministrative.

3. Le province esercitano le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nel territorio provinciale.

4. La Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario nell'intero suo territorio o in una sua parte e, temporaneamente, quelle svolte in via sostitutiva.

5. Le funzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3 sono conferite, con legge regionale, agli enti locali o alle loro forme associative, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di competenze.

6. La legge regionale di cui al comma 5 assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali, finanziarie e di personale che sono necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite. La legge regionale determina le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse da trasferire tenendo conto:

- a) delle caratteristiche dei territori;
- b) delle condizioni sociali, demografiche ed economiche della popolazione residente nei territori;
- c) della potenziale capacità fiscale;
- d) delle condizioni di miglior efficienza.

7. La Regione promuove e favorisce altresì le unioni e le fusioni dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate.

Art. 9 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative devono essere svolte dalla Regione e dagli enti locali con livelli di efficienza non inferiori a quelli individuati dalla Regione.

2. La Giunta regionale determina i livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale.

Art. 10 - Provincia di Belluno, territori montani e altre specificità.

1. La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative esistenti nel suo territorio quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale, trasferendo loro contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

2. La Regione riconosce e promuove la specificità dei territori situati in aree svantaggiate, prevedendo specifiche politiche di intervento e destinando risorse aggiuntive a loro favore.

3. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, la Regione conferisce, con legge, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e finanziaria agli enti locali, singoli o associati, il cui territorio sia in tutto o in parte montano.

4. Ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario della Regione, la legge regionale può conferire, previa apposite intese, anche ad altre province o ad enti locali associati competenze amministrative regionali, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art. 11 - Consiglio delle autonomie locali.

1. La Regione valorizza il sistema delle autonomie locali e pone a fondamento della propria attività il metodo della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è organo rappresentativo degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

3. La legge regionale disciplina le modalità e i criteri di composizione del Consiglio e la nomina dei componenti ispirandosi a criteri di rappresentanza territoriale; ne definisce le funzioni e la durata; ne assicura la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale.

Art. 12 - Potere sostitutivo.

1. Sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla legislazione regionale.

2. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, inadempimento o mancato raggiungimento dei livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative da parte degli enti locali in ordine alle funzioni amministrative loro conferite dalla Regione.

3. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, contribuisce alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea.

2. La Regione promuove forme di collaborazione con Stati o enti territoriali di altri Stati, finalizzate a favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta, la Regione può dare vita anche a forme organizzative di raccordo e di gestione di attività di comune interesse, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

3. La legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione del Consiglio alla formazione delle intese. Gli accordi e le intese sono ratificati con legge regionale.

4. Il Governatore del Veneto può individuare un rappresentante della Regione all'estero, allo scopo di stabilire rapporti di collaborazione con Stati o enti territoriali di altri Stati, per la valorizzazione della storia, delle consuetudini e dell'economia dei rispettivi territori.

CAPO III - Autonomia amministrativa e finanziaria

Art. 14 - Principi dell'attività amministrativa.

1. L'attività amministrativa è orientata al risultato. Si svolge in modo giusto, sollecito, semplice, economico e privo di formalità.

2. L'organizzazione dell'attività amministrativa si ispira al principio di distinzione tra funzione d'indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.

3. La Regione assume come criterio ispiratore della propria azione il metodo della programmazione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali e delle parti sociali.

4. La Regione favorisce la concertazione con le rappresentanze istituzionali, sociali ed economiche.

Art. 15 - Funzioni amministrative della regione.

1. La Regione, nella sua attività di governo, provvede, in particolare, alla:

a) formulazione di programmi, piani, indirizzi e delibere quadro relativi all'attività amministrativa di interesse regionale, anche con riferimento alle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo locale del Veneto;

b) individuazione e realizzazione di progetti, azioni e attività di rilevanza regionale;

c) definizione di criteri, parametri, requisiti quantitativi o qualitativi da osservare nel territorio regionale;

d) predisposizione, organizzazione e mantenimento di risorse tecniche od operative che risulti opportuno concentrare a livello regionale o comunque sovraprovinciale;

e) raccolta ed elaborazione, con la collaborazione degli enti locali e sentito il Consiglio delle autonomie locali, delle informazioni utili all'esercizio delle

funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto o derivanti da esso:

f) verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla Regione, anche attraverso appositi controlli di gestione e con specifico riferimento alle modalità del suo esercizio;

g) realizzazione della funzione generale di raccordo con lo Stato, con le istituzioni dell'Unione europea, con altri Stati e con gli enti territoriali di altri Stati, nel rispetto della legislazione statale.

Art. 16 - Autonomia finanziaria.

1. La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. L'autonomia finanziaria consente alla Regione di finanziare integralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite e di applicare concretamente il principio di responsabilità nel reperimento e nella gestione delle risorse ad essa spettanti.

3. La Regione esercita la potestà legislativa in materia finanziaria e a tal fine:

a) istituisce e riscuote tributi propri in conformità alla Costituzione e ai principi della legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente;

b) dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al suo territorio;

c) dispone di risorse autonome derivanti da canoni e proventi del patrimonio e di altri beni e servizi regionali;

d) opera, nel quadro stabilito dall'articolo 119 della Costituzione al fine di realizzare la perequazione a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante e di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nonché per rimuovere i relativi squilibri e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

4. La Regione è impegnata ad assumere ogni iniziativa volta a che lo Stato adotti principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nel rispetto delle garanzie di autonomia finanziaria sancite dalla Costituzione.

Art. 17 - Regole della finanza degli enti locali.

1. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specificità del Veneto.

Art. 18 - Diritti e doveri del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione sono retti dai principi di collaborazione e buona fede.

2. La Regione disciplina la materia tributaria nel rispetto dei diritti del contribuente, assicurando parità di trattamento e informazione tempestiva e completa.

3. Per favorire l'attuazione dell'autonomia finanziaria la Regione opera al fine di assicurare l'adempimento dei doveri del contribuente ed una maggiore certezza sull'ammontare delle risorse disponibili, anche concorrendo con lo Stato.

le altre regioni e gli enti locali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

CAPO IV - Autonomia legislativa

Art. 19 - Iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali spetta al popolo veneto, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali in relazione alla autonomia locale. Il popolo veneto esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali mediante la proposta di un progetto redatto in articoli da parte di almeno settemila elettori.

2. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli Consigli provinciali, ai singoli Consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai Consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

3. I progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni.

4. I progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura.

Art. 20 - Procedimento legislativo e regolamentare.

1. I progetti di legge e di regolamento sono esaminati da una commissione consiliare e approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale, nei tempi e secondo le norme del Regolamento.

2. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese con altre Regioni, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati, le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 21 - Presentazione e discussione dei progetti di legge.

1. I soggetti legittimati a presentare progetti di legge possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo regionale secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione dei progetti di legge il primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. I progetti di legge sui quali non sia stata presa alcuna decisione trascorsi otto mesi dalla presentazione sono iscritti di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussi nella prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 22 - Copertura finanziaria delle leggi.

1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è assicurata mediante riduzione di altra spesa o mediante maggiore o nuova entrata.

2. Il Regolamento definisce le modalità con cui le proposte di legge prive di copertura finanziaria possono essere dichiarate improcedibili.

Art. 23 - Qualità e impatto delle leggi.

1. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per favorire la qualità della legislazione e la certezza del diritto.

2. Le leggi e il Regolamento stabiliscono gli strumenti e le modalità per verificare preventivamente l'impatto e la fattibilità dei progetti di legge e per valutare gli effetti prodotti dalle leggi.

Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

1. La legge regionale è promulgata dal Governatore entro dieci giorni dalla sua approvazione: se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

2. I regolamenti regionali approvati dal Consiglio sono emanati dal Governatore entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

Art. 25 - Decreti legislativi regionali.

1. La Giunta regionale non può, senza delegazione del Consiglio, emanare decreti che abbiano valore di legge regionale ordinaria.

2. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato alla Giunta regionale se non con legge regionale recante la determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 26 - Referendum.

1. Il Governatore indice referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono: quarantamila elettori; venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale; tre consigli provinciali.

2. Il Governatore indice referendum consultivo delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio o della Giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali secondo quanto previsto dalla legge regionale.

3. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.

4. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum.

6. Non sono ammessi referendum abrogativi e consultivi in materia tributaria, di bilancio, di disposizioni regionali il cui contenuto sia reso obbligatorio dallo Statuto, da leggi costituzionali o da norme statali vincolanti, di accordi o intese di carattere internazionale o con altre Regioni, di regolamenti interni degli organi regionali.

TITOLO II - La Regione del Veneto

Art. 27 - Organi della Regione.

1. Sono organi di governo della Regione:
 - a) il Consiglio regionale;
 - b) il Presidente della Regione, che assume la denominazione di Governatore del Veneto;
 - c) la Giunta regionale.

CAPO I - Il Consiglio regionale

Art. 28 - Funzioni del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo Veneto.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà legislativa, nonché la potestà regolamentare non attribuita da singole leggi regionali alla Giunta; adempie alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Consiglio, inoltre:
 - a) discute il programma di governo presentato dal Governatore e formula proposte, indicando in particolare gli indirizzi ritenuti prioritari;
 - b) approva i seguenti atti:
 - 1) principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale;
 - 2) programma regionale di sviluppo e piani di settore, verificandone periodicamente l'attuazione;
 - 3) documento di programmazione economica e finanziaria;
 - 4) bilancio di previsione e rendiconto generale;
 - 5) atti con cui la Regione partecipa alla programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;
 - c) istituisce e disciplina con legge i tributi regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
 - d) nomina i rappresentanti della Regione, salvo i casi in cui la potestà sia attribuita dalla legge ad altri organi della Regione;
 - e) approva annualmente la legge regionale comunitaria;
 - f) nel rispetto della Costituzione e delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, disciplina con legge le modalità della partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi comunitari;
 - g) nel rispetto della Costituzione e della legge dello Stato, determina con legge le modalità dell'attività di rilievo internazionale della Regione;
 - h) ratifica con legge le intese concluse con le altre Regioni e formula indirizzi per la conclusione degli accordi con altri Stati e delle intese con gli enti territoriali

interni ad altri Stati, nelle materie di competenza regionale, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello Stato;

- i) istituisce con legge i soggetti con personalità giuridica dipendenti dalla Regione;
- l) può fare proposte di legge alle Camere;
- m) può proporre alla Giunta regionale la promozione dei ricorsi innanzi alla Corte costituzionale nonché richiedere al Governo la promozione dei ricorsi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
- n) verifica la gestione complessiva dell'attività economica e finanziaria della Regione; la rispondenza dei risultati delle politiche regionali agli obiettivi di governo; i risultati gestionali degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, nelle forme previste dalla legge; inoltre, verifica annualmente lo stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale;
- o) esprime pareri alla Giunta sui bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione;
- p) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, lo Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla Regione;
- q) formula indirizzi generali al Governatore e alla Giunta sulle questioni di rilevante interesse relative ai rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

4. Nei casi in cui sia richiesta l'espressione di un parere dell'organo consiliare, tale parere deve essere reso secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 29 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è composto da quarantotto consiglieri, compreso il Governatore e il candidato alla carica di Governatore che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Governatore, fatti salvi gli effetti della legge elettorale, nel rispetto delle rappresentanze territoriali.

2. Il Consiglio è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione a suffragio universale, libero, diretto e segreto, secondo le modalità fissate dalla legge elettorale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La legge elettorale, nel quadro della Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive.

Art. 30 - Insediamento del Consiglio regionale.

1. La prima riunione del Consiglio regionale ha luogo non oltre il decimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente del Consiglio uscente. In caso di mancata convocazione entro tale termine, il Consiglio si intende convocato d'ufficio per le ore dodici del primo giorno non festivo della settimana successiva.

2. Finché non sia riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.

3. Nella prima riunione la presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, fino all'elezione del Presidente, dal consigliere che, tra i presenti, è il più anziano; fungono da segretari i due consiglieri più giovani.

Art. 31 - Ufficio di presidenza.

1. Nella prima riunione il Consiglio regionale procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza dell'opposizione.

4. Fatti salvi i casi di decadenza, impedimento permanente e dimissioni, i componenti dell'Ufficio di presidenza durano in carica fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.

5. A metà legislatura si procede al rinnovo dell'Ufficio di presidenza.

Art. 32 - Convalida delle elezioni.

1. Il Consiglio regionale provvede alla convalida della elezione dei consiglieri regionali a norma del Regolamento.

2. Il Consiglio delibera su relazione dell'Ufficio di presidenza.

Art. 33 - Consiglieri regionali.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e delle commissioni di cui fanno parte.

3. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere dei voti e delle opinioni espresse dati nell'espletamento del loro mandato.

Art. 34 - Prerogative del consigliere regionale.

1. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa in relazione ad ogni atto di competenza del Consiglio salvo i casi espressamente riservati ad altri organi. Ha facoltà di interrogazione anche a risposta immediata, di interpellanza e di mozione. La risposta alle interrogazioni e alle interpellanze è obbligatoria; il Regolamento disciplina le modalità per garantire tempi definiti per la relativa trattazione in Consiglio regionale.

2. A ogni consigliere sono assicurate le condizioni e sono imposti i doveri per il migliore esercizio del mandato e per la salvaguardia del prestigio dell'istituzione di cui fa parte.

3. Nell'esercizio della funzione ispettiva ogni consigliere ha diritto di conoscere, anche attraverso verifiche dirette, lo stato dell'amministrazione regionale e degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, in particolare per quanto attiene alla erogazione dei servizi.

4. Ogni consigliere ha diritto di accesso agli uffici della Regione e diritto di ottenere dal Governatore, dalla Giunta e dagli uffici della Regione e dagli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione, anche attraverso l'uso di appositi strumenti telematici, tutte le informazioni necessarie e copia degli atti e documenti utili all'esercizio del mandato, senza che possa

essergli opposto il segreto d'ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

5. I consiglieri esercitano inoltre tutte le competenze loro attribuite dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

6. L'ammontare delle indennità che spettano ai consiglieri, anche in relazione alle funzioni e alle attività concretamente svolte, è fissato con legge regionale.

Art. 35 - Presidente del Consiglio regionale.

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

- a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento, che prevede il potere di dichiarare inammissibili gli emendamenti e i subemendamenti presentati a fini meramente ostruzionistici o che comunque siano manifestamente contrari ai principi costituzionali o statutari;
- b) cura le relazioni del Consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
- c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Art. 36 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Ufficio di Presidenza:

- a) collabora con il Presidente nell'esercizio dei suoi compiti;
- b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;
- c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;
- d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;
- e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;
- f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

Art. 37 - Gruppi consiliari.

1. Ogni consigliere regionale deve appartenere a un gruppo consiliare.

2. Il Regolamento disciplina le modalità per la costituzione dei gruppi, composti da almeno tre consiglieri, e per l'adesione a essi dei singoli consiglieri.

3. L'Ufficio di Presidenza assegna ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Le risorse finanziarie assegnate ai gruppi sono a carico dei fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio.

Art. 38 - Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i gruppi consiliari.

3. Il Governatore e gli altri componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Il Consiglio può altresì istituire commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali.

5. Le commissioni si avvalgono del personale del Consiglio a esse assegnato e possono ricorrere all'attività di esperti da esse designati.

Art. 39 - Funzioni delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento.

2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le commissioni possono disporre lo svolgimento di attività conoscitive e acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro attività. Le commissioni hanno comunque sempre facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla Giunta regionale, i dirigenti regionali e gli amministratori ovvero i dirigenti degli organismi di diritto pubblico dipendenti o partecipati dalla Regione. I convocati hanno l'obbligo di fornire alle commissioni tutte le informazioni e i dati che vengono loro richiesti, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. I componenti delle commissioni sono tenuti a mantenere il segreto sulle informazioni di cui vengono a conoscenza a motivo del loro ufficio e che, ai sensi delle leggi vigenti, sono da reputarsi segrete o riservate.

3. Il Regolamento disciplina le modalità con le quali enti locali, cittadini, organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali possono partecipare ai lavori delle commissioni ed essere da queste consultati.

4. Il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità dell'ordine del giorno e dei lavori delle commissioni.

Art. 40 - Autonomia del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.

2. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si avvale di proprio personale inserito in uno specifico e separato ruolo organico.

3. Le dotazioni di risorse finanziarie e di personale devono essere in grado di consentire al Consiglio di espletare adeguatamente le proprie funzioni.

Art. 41 - Funzioni di opposizione.

1. Il Regolamento del Consiglio regionale disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:

a) l'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;

b) una programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle commissioni che permetta l'inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dall'opposizione;

c) l'assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dall'opposizione;

d) la garanzia del regolare e spedito svolgimento dei lavori consiliari;

e) l'adeguata presenza dell'opposizione nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo nonché nelle nomine di competenza consiliare;

f) la garanzia della rappresentanza dell'opposizione, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;

g) la possibilità d'individuare un portavoce dell'opposizione, definendone le funzioni.

2. La programmazione dei lavori consiliari deve assicurare tempi certi per l'esame e il voto finale delle proposte tanto dell'opposizione quanto della maggioranza consiliare e della Giunta.

Art. 42 - Regolamento del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, spetta al Regolamento disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento.

Art. 43 - Convocazione del Consiglio regionale.

1. Il Consiglio regionale è convocato per iniziativa del Presidente o su richiesta del Governatore o di un quarto dei componenti del Consiglio.

2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio con preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza, la convocazione può essere disposta con preavviso di quarantotto ore. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

3. Qualora il Governatore o un quarto dei componenti del Consiglio ne abbiano presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei dieci giorni successivi.

4. Ove nei casi indicati dal comma 1 il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione ovvero quando non rispetti i termini previsti dallo Statuto, il Consiglio è convocato da uno dei Vicepresidenti, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Art. 44 - Sedute del Consiglio regionale.

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche; il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

2. L'Ufficio di presidenza individua le modalità e gli strumenti più idonei a favorire la più ampia informazione e pubblicità dei lavori consiliari.

3. Il Consiglio delibera validamente con la presenza in aula della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con esclusione di quelli che abbiano ottenuto congedo a norma del Regolamento, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

4. Agli effetti del comma 3 e con le modalità stabilite dal Regolamento, i consiglieri sono considerati in congedo entro il numero massimo di un quinto.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri, secondo le modalità previste dal Regolamento, possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa disposizione del Regolamento.

6. La Giunta regionale partecipa alle sedute del Consiglio.

CAPO II - Il Governatore e la Giunta

Art. 45 - Governatore del Veneto.

1. Il Governatore è eletto a suffragio universale dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, con voto diretto e contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Governatore è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Governatore cessano la Giunta regionale e il Governatore in carica.

2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Governatore.

3. Il Governatore, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un Vicegovernatore, dandone comunicazione al Consiglio contestualmente alla illustrazione del programma di governo.

4. Il Governatore può delegare la cura di attività specifiche a consiglieri regionali che partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte.

5. Il Governatore, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

6. Il Governatore può revocare uno o più componenti della Giunta dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 46 - Funzioni del Governatore.

1. Il Governatore rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

2. Il Governatore inoltre:

- a) promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti regionali;
- b) effettua le nomine di competenza della Giunta, previa deliberazione di questa e provvede alle nomine e alle designazioni che la legge gli attribuisce, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale;
- c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge e, ove non sia disposto diversamente, i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione;
- d) esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3. Il Governatore in occasione della approvazione del bilancio espone al Consiglio regionale lo stato di attuazione del programma di governo e la situazione gestionale complessiva della Regione. Relaziona altresì, almeno una volta all'anno, sui rapporti Stato-Regione, sull'attuazione delle politiche comunitarie e sulle attività internazionali.

4. Il Vicegovernatore sostituisce il Governatore in caso di assenza o di impedimento.

5. In caso di impedimento o di assenza del Governatore e del Vicegovernatore, le funzioni del Governatore sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 47 - Giunta regionale.

1. La Giunta regionale è composta dal Governatore e da un numero di membri non superiore a un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

2. I componenti della Giunta regionale sono scelti fra i consiglieri regionali o fra soggetti esterni al Consiglio, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale.

3. La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Essa delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti.

4. Il Governatore può attribuire, per affari determinati, incarichi temporanei a singoli membri della Giunta e può altresì affidare a uno o più componenti della Giunta compiti permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.

5. Le sedute della Giunta regionale non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 48 - Funzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione, esercita la potestà regolamentare nei limiti e nelle forme previste dalle leggi regionali.

2. La Giunta regionale delibera altresì:

a) sui progetti di legge, di regolamento e sui provvedimenti da presentare al Consiglio regionale;

b) sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale, anche su iniziativa del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali. Delle impugnazioni deliberate e dei conflitti promossi dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

3. La Giunta regionale esercita inoltre tutte le altre competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. La legge regionale attribuisce al Governatore e ai componenti della Giunta regionale una indennità di carica, assicurando parità di trattamento ai componenti.

Art. 49 - Cessazione dalla carica di Governatore.

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Governatore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta della Giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni.

3. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Governatore comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

4. Dopo la scadenza del Consiglio o dopo l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Governatore, il Governatore e la Giunta regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Governatore.

5. In caso di cessazione dalla carica del Governatore, le funzioni del Governatore sono esercitate dal Vicegovernatore o, in mancanza, dal componente

della Giunta più anziano d'età, e la Giunta regionale rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Governatore.

Art. 50 - Questione di fiducia.

1. Il Governatore può porre la questione di fiducia su atti o provvedimenti legislativi che ineriscano all'attuazione del programma di governo o che concernano questioni particolarmente rilevanti o urgenti per la collettività regionale, nonché sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle leggi istitutive o modificative di tributi e imposte regionali e sugli atti ad essi collegati.

2. La questione di fiducia può essere posta anche sulla approvazione di emendamenti ad articoli relativi ai provvedimenti o agli atti di cui al comma 1.

3. La questione di fiducia presentata dal Governatore è posta in votazione non prima di due e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

4. La questione di fiducia deve essere approvata con voto palese e per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati e comporta l'approvazione del provvedimento o dell'atto sul quale è stata posta nel testo indicato dal Governatore.

5. La mancata approvazione della questione di fiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati comporta l'obbligo di dimissioni del Governatore e della Giunta, nonché lo scioglimento del Consiglio.

CAPO III - Il bilancio e l'organizzazione

Art. 51 - Bilancio e patrimonio della Regione.

1. La Regione ha un proprio bilancio.

2. Il bilancio della Regione è redatto secondo le norme stabilite nella legge regionale che disciplina la materia contabile.

3. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

4. Il bilancio di previsione, redatto in conformità con i documenti di programmazione economica e finanziaria, è presentato al Consiglio entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre.

5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

6. I bilanci preventivi degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione, approvati dai rispettivi organi deliberanti, sono inviati alla Giunta regionale che li trasmette per conoscenza al Consiglio regionale entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

7. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci degli enti e degli organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

8. La Regione ha demanio e patrimonio propri. Con legge regionale è disciplinata la gestione del demanio e del patrimonio.

Art. 52 - Rendiconto della Regione.

1. Il rendiconto generale della Regione è articolato in:

a) conto del bilancio;

b) conto generale del patrimonio.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.

3. Il rendiconto generale è esaminato ed approvato secondo le norme della legge regionale di contabilità. Esso deve comunque essere approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato dagli enti e organismi dipendenti e partecipati dalla Regione.

Art. 53 - Principi dell'organizzazione regionale.

1. L'ordinamento e le attribuzioni delle strutture degli uffici regionali della Giunta e del Consiglio sono stabiliti sulla base della legge regionale. La relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione.

2. I dirigenti operano per il conseguimento degli obiettivi a essi assegnati e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive degli organi regionali.

Art. 54 - Enti regionali.

1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, secondo criteri di risparmio e di efficienza.

2. Gli amministratori espongono annualmente alla competente Commissione consiliare i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione e possono essere comunque chiamati dalle Commissioni consiliari competenti a riferire su profili specifici dell'attività dell'ente ad essi affidato.

Art. 55 - Società regionali.

1. La Regione può partecipare a società, costituite ai sensi del codice civile, che operino in settori di interesse regionale. Ove occorra, può promuoverne la costituzione.

2. La partecipazione della Regione è autorizzata con legge regionale che, con riferimento anche ai disposti dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, nonché i criteri per l'eventuale dismissione, totale o parziale, o per l'eventuale acquisizione di azioni o di quote sociali.

3. La Regione partecipa all'assemblea societaria attraverso il Presidente della Giunta regionale, che può intervenire alle riunioni anche per mezzo di un suo delegato. Il Presidente della Giunta regionale è comunque tenuto a riferire alla competente Commissione consiliare, nella prima seduta utile, delle decisioni assunte e degli atti compiuti da lui o dal suo delegato.

Art. 56 - Garante regionale dei diritti della persona.

1. La Regione istituisce il Garante regionale dei diritti della persona con legge, che ne disciplina le funzioni e la composizione.

INDICE

<i>TITOLO I - Il Veneto</i>	7
CAPO I - Principi	7
Art. 1 - Il Veneto.....	7
Art. 2 - Identità veneta.....	7
Art. 3 - Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.....	7
Art. 4 - Principi fondamentali.....	7
Art. 5 - Diritti.....	8
Art. 6 - Principio di responsabilità.....	8
Art. 7 - Cultura e ambiente.....	8
CAPO II - Il sistema veneto.....	9
Art. 8 - Funzioni amministrative.....	9
Art. 9 - Livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative.....	9
Art. 10 - Provincia di Belluno, territori montani e altre specificità. ...	10
Art. 11 - Consiglio delle autonomie locali.....	10
Art. 12 - Potere sostitutivo.....	10
Art. 13 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea.....	11
CAPO III - Autonomia amministrativa e finanziaria.....	11
Art. 14 - Principi dell'attività amministrativa.....	11
Art. 15 - Funzioni amministrative della regione.....	11
Art. 16 - Autonomia finanziaria.....	12
Art. 17 - Regole della finanza degli enti locali.....	12
Art. 18 - Diritti e doveri del contribuente.....	12
CAPO IV - Autonomia legislativa.....	13
Art. 19 - Iniziativa legislativa.....	13
Art. 20 - Procedimento legislativo e regolamentare.....	13
Art. 21 - Presentazione e discussione dei progetti di legge.....	13
Art. 22 - Copertura finanziaria delle leggi.....	13
Art. 23 - Qualità e impatto delle leggi.....	14
Art. 24 - Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.....	14
.....	14
Art. 25 - Decreti legislativi regionali.....	14
Art. 26 - Referendum.....	14
<i>TITOLO II - La Regione del Veneto</i>	15
Art. 27 - Organi della Regione.....	15
CAPO I - Il Consiglio regionale	15
Art. 28 - Funzioni del Consiglio regionale.....	15
Art. 29 - Elezione e composizione del Consiglio regionale.....	16
Art. 30 - Insediamento del Consiglio regionale.....	16
Art. 31 - Ufficio di presidenza.....	17
Art. 32 - Convalida delle elezioni.....	17
Art. 33 - Consiglieri regionali.....	17
Art. 34 - Prerogative del consigliere regionale.....	17
Art. 35 - Presidente del Consiglio regionale.....	18
Art. 36 - Funzioni dell'Ufficio di Presidenza.....	18
Art. 37 - Gruppi consiliari.....	18
Art. 38 - Commissioni consiliari.....	18

Art. 39 - Funzioni delle commissioni consiliari.	19
Art. 40 - Autonomia del Consiglio regionale.	19
Art. 41 - Funzioni di opposizione.	19
Art. 42 - Regolamento del Consiglio regionale.	20
Art. 43 - Convocazione del Consiglio regionale.....	20
Art. 44 - Sedute del Consiglio regionale.....	20
CAPO II - Il Governatore e la Giunta.....	21
Art. 45 - Governatore del Veneto.	21
Art. 46 - Funzioni del Governatore.....	21
Art. 47 - Giunta regionale.	22
Art. 48 - Funzioni della Giunta regionale.	22
Art. 49 - Cessazione dalla carica di Governatore.	22
Art. 50 - Questione di fiducia.	23
CAPO III - Il bilancio e l'organizzazione.....	23
Art. 51 - Bilancio e patrimonio della Regione.....	23
Art. 52 - Rendiconto della Regione.	23
Art. 53 - Principi dell'organizzazione regionale.....	24
Art. 54 - Enti regionali.....	24
Art. 55 - Società regionali.....	24
Art. 56 - Garante regionale dei diritti della persona.	24